



COMUNE DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione *1^a*. Seduta *pubblica*.

Oggi *otto* del mese di *maggio* dell'anno *duemilatredici* in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.3 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 20 All.: 1

OGGETTO:

Imposta Municipale Propria (IMU)
- Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione C.C. n. 27 dell'8.5.2012 e modificato con deliberazione C.C. n. 72 del 29.10.2012.

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>	PRES.	ASS.	<i>... Consiglieri:</i>	PRES.	ASS.
Zedda Massimo		X	Lobina Enrico	X	
<i>Consiglieri:</i>			Mannino Pierluigi	X	
Andreozzi Giuseppe	X		Marcello Fabrizio Salvatore	X	
Ballero Francesco	X		Marongiu Gaetano	X	
Carta Davide	X		Mascia Sergio	X	
Casu Paolo	X		Meloni Pier Giorgio	X	
Chessa Giovanni	X		Mereu Alessio	X	
Chessa Maurizio	X		Murgia Marco	X	
Cugusi Claudio		X	Perra Raimondo	X	
Cugusi Giorgio		X	Petrucci Filippo	X	
Depau Goffredo	X		Piras Anselmo		X
Depau Marisa	X		Porcelli Maurizio		X
Dessi Sebastiano		X	Porrà Roberto	X	
Dore Giovanni	X		Portoghese Guido	X	
Farris Giuseppe	X		Rodin Fabrizio	X	
Floris Antonello	X		Scano Andrea	X	
Fuoco Gennaro	X		Schirru Stefano	X	
Ghirra Francesca	X		Secchi Ferdinando	X	
Lai Aurelio	X		Serra Renato	X	
Lancioni Gianfranco Mariano		X	Tocco Edoardo		X
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Vargiu Sandro		X
Presenti: 32			Assenti: 9		

Presiede il Presidente del Consiglio Goffredo Depau

con l'assistenza del Segretario Generale Renzo Serra

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione C.C. n. 27 dell'8.5.2012 e modificato con deliberazione C.C. n. 72 del 29.10.2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del D.Lgs. 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, è stata anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del succitato decreto legge, l'IMU sostituisce l'ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative succitate, anche nell'art. 4 del D.L. 2.3.2012 n° 16, convertito con modificazioni dalla legge 26.4.2012 n° 44, che ha apportato diverse modifiche alla precedente disciplina; negli artt. 2, 5, 6, 7, 8, 10 comma 6, 11 commi 3-4-5, 12, 14 e 15 del DLgs 30.12.1992 n° 504 (relativi all'ICI, ma dichiarati espressamente applicabili anche per l'IMU); nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27.12.2006 n° 296 (relativi all'attività di accertamento, ai rimborsi, ecc. dei tributi locali in genere, ed espressamente richiamati anche per l'IMU dall'art. 9, comma 7, del DLgs. n. 23/2011);
- la legge 24.12.2012 n° 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) ha introdotto significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
 - l'art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota d'imposta, di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto e, conseguentemente, l'art. 1, comma 380, lettera h) della legge 24.12.2012 n° 228 ha abrogato il comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214, che riservava allo Stato la metà del gettito calcolato applicando l'aliquota di base alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva invece allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti Territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali", prevede, all'art. 10 comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle

aliquote e della detrazione nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria ed alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

Atteso che in data 08.05.2012 veniva adottata la deliberazione consiliare n. 27 "Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria", modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 ottobre 2012;

Considerata la necessità di introdurre alcune modifiche alla vigente disciplina regolamentare, sulla scorta sia delle modifiche normative intervenute sia delle risultanze dell'avvio sperimentale dell'IMU nel 2012, in particolare:

- di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- di prevedere la possibilità di agevolazioni per le unità abitative e relative pertinenze concesse in comodato gratuito di 2° grado in linea retta e collaterale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica e, altresì, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari o dagli altri Istituti e per le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze;
- di estendere, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 460 del 1997, alle ONLUS l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs 30 dicembre 1992 n° 504 per gli Enti non commerciali ed alle stesse condizioni;

Ritenuto, altresì, che l'adeguamento del regolamento risponda all'esigenza di definire, nell'ambito del potere regolamentare dell'Ente, gli elementi utili al fine di conferire certezza sull'operato dell'Ente, fornendo ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinate che dovessero intervenire in ordine alla definizione dell'imposta;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e s.m.i. e la normativa ivi richiamata;
- l'art. 42 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la deliberazione G.C. n. 57 del 30.04.2013 avente per oggetto: *"Imposta Municipale Propria (IMU) - Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione C.C. n. 27 dell'8.5.2012 e modificato con deliberazione C.C. n. 72 del 29.10.2012 - proposta al Consiglio Comunale"*;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, sulla proposta di delibera n° 57 adottata dalla G.C. in data 30.04.2013 e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- *"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica"*, firmato Dott.ssa Francesca Brundu;
- *"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile"*, firmato Dott.ssa Maria Franca Urru;

Considerato che

- in data 07.05.2013 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;
- in data 08.05.2013 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Consiliare Permanente Statuto e Regolamenti;

Udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

Visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 31, votanti 22, voti favorevoli 21, voti contrari 1 (Lai), astenuti 9 (Casu, Chessa G., Depau G., Farris, Floris, Mannino, Mereu, Porrà e Serra);

Visto, altresì, il risultato unanime della votazione per l'immediata eseguibilità, espressa con sistema di votazione elettronico: presenti 31 (esce il Cons. Marcello ed entra il Cons. Schirru), votanti 31, voti favorevoli 31, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

per i motivi in premessa

- di apportare al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, approvato con la deliberazione n° 27 del 08.05.2012 e modificato con la deliberazione n° 72 del 29.10.2012 le seguenti modificazioni:

- **ALL'ART. 3**

al comma 2, lettera a)

le parole: *"la casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulti assegnatario di tale unità abitativa. L'altro coniuge"* sono sostituite dalle seguenti: *"la casa coniugale che risulti assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto l'assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. Il coniuge non assegnatario"*;

- **AL COMMA 2**

dopo la lettera c) è inserita la lettera *"d) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) posseduta dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7)"*;

- **ALL'ART. 8**

nel titolo, le parole: *"Abitazioni concesse in comodato gratuito, in locazione a canone concordato"* sono sostituite dalla parola *"Agevolazioni"*;

il comma 1 è sostituito dal seguente

1) "Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare un'agevolazione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) *l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;*
- b) *l'unità abitativa (cat. A/1-A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti e fratelli-sorelle), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;*
- c) *l'abitazione concessa in locazione quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato;*
- d) *l'abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti regolarmente registrato;*
- e) *gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli altri istituti, comunque denominati aventi le medesime finalità e le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, e relative pertinenze;*
- f) *le unità immobiliari (cat. A/1-A/9), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, su cui i soggetti passivi installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, entrambe decorrenti dalla data di installazione, da parte del gestore, del misuratore per energia incentivata”;*

- **ALL'ART. 11**

nel titolo, dopo le parole. “Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali” sono aggiunte le parole: “e ONLUS”

al comma 1

è aggiunto il seguente periodo: “La stessa si applica anche agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 460/1997;”

- **L'ART. 11 BIS è soppresso**

- **ALL'ART. 12**

al comma 2

le parole: “novanta giorni dalla data” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 giugno dell'anno successivo, salvo il diverso termine previsto dalla legge, a quello”;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 diventa comma 4;

- **ALL'ART. 13**

al comma 6

Delibera: 20 / 2013 del 08/05/2013

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 08/05/2013

dopo le parole: “a favore di altro soggetto contitolare” sono inserite le seguenti:
“*previa comunicazione all’ufficio competente*”;

- **ALL’ART. 21**

la parola “2012” è sostituita dalla parola “2013”;

- di allegare alla presente deliberazione il testo del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria, approvato con la deliberazione n° 27 del 08.05.2012, modificato con la deliberazione n° 72 del 29.10.2012, integrato con le modifiche di cui al presente atto;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto delle modalità e dei termini indicati dal combinato disposto degli artt. 13, comma 15 e 13 bis del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e s.m.i.;

Di dare alla presente IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

SEGUONO LE FIRME

Certifico che la presente deliberazione si trova in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **09/05/2013** al **23/05/2013**.

Estratto conforme ad uso amministrativo

Il Funzionario Amm.vo in P.O.
(Rossana Abbate)